

Programma di acquisto azioni proprie come autorizzato dall'assemblea del 29 aprile 2011
*redatto ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - del Regolamento Emittenti, adottato con
Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni*

A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

L'autorizzazione è richiesta al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti di prezzi non in linea con l'andamento del mercato, rafforzando – nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento – la stabilità della quotazione nelle fasi più delicate delle contrattazioni.

B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Banca, del valore nominale di Euro 0,67 cadauna, il cui numero massimo proposto è stabilito in n. 70.000.000,00 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3 del codice civile.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto sulla base del Principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

C. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita si intende concessa per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotta la relativa deliberazione.

D. Corrispettivo minimo e massimo

Fermo restando quanto previsto al successivo punto E, il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore per più del 30% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nel limite temporale di 18 mesi dalla deliberazione di cui al punto C, nelle sedi di esecuzione previste dal Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mercati (il "Regolamento Mercati"). Il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di vendita.

Qualora venga adottata la Prassi Ammessa n° 1 da parte di Banca MPS gli acquisti e le vendite di azioni proprie potranno essere effettuati in conformità alle condizioni specificamente previste dalla Consob nella delibera 16839/09 (e successive modificazioni).

E. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni e di vendita dovranno essere effettuate in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Qualora venga adottata la Prassi Ammessa n° 1 da parte di Banca MPS potrà essere concluso un contratto con un terzo intermediario al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni secondo i termini e le condizioni previste dalla relativa Prassi Ammessa nella delibera CONSOB 16839/09.